

§ 44. Vom übrigen Eigenvermögen, das der Anstalt bei ihrer Errichtung gewidmet wird, werden Fr. 5'000'000.– der statutarischen Reserve gemäss § 38, Fr. 3'000'000.– einer Reserve zur Deckung von Wertschwankungen auf dem Wertschriftenvermögen, der Rest den freien Reserven gemäss § 39 und 40 zugewiesen.

§ 45. Die Anstalt nimmt ihre Tätigkeit nach Eintritt der Rechtskraft dieser Statuten gemäss Beschluss des Kirchenrates auf.

Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino del 14 aprile 1997

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, visti: il messaggio 3 maggio 1994 no. 4241 del Consiglio di Stato, il rapporto 28 febbraio 1997 no. 4241 R della Commissione della legislazione, decreta:

Art. 1. Definizione, personalità giuridica

¹ La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

² La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

Art. 2. Autonomia

¹ La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse:

- a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all'assolvimento dei rispettivi compiti;
- b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.

² Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.

Art. 3. Statuti

¹ L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.

² Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.

³ Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.

⁴ Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 4. Membri a) Appartenenza

Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.

Art. 5. b) Diritto di voto e di eleggibilità

¹ Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.

² Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.

Art. 6. Rimedi di diritto

¹ Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.

² Le decisioni dell'ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 7. Norma transitoria

La Chiesa cantonale e le comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.

Art. 8. Entrata in vigore

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

² Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore*.

* Entrata in vigore: 1° luglio 1998.